



Corso di Alta Formazione in Psicologia giuridica e criminologia

**BULLISMO E CYBER BULLISMO:
CONOSCERE, PREVENIRE E
CONTRASTARE**

dott.ssa D'Amico Caterina

Anno 2018-2019

INDICE.

1. IL BULLISMO

- **Caratteristiche del bullo.....Pag. 4**
- **Caratteristiche della vittima.....Pag. 5**
- **Strategie di prevenzione del bullismo.....Pag. 6**

2. IL CYBERBULLISMO

- **Caratteristiche del cyber bullismo.....Pag. 8**
- **Caratteristiche della vittima.....Pag.10**
- **Legislazione e cyber bullismo.....Pag. 12**
- **Strategie di intervento.....Pag. 14**

ALLEGATO

- **Legge 29 Maggio 2017 n.71.....Pag.19**

1. IL BULLISMO.

Il termine bullismo è la traduzione italiana dell'inglese "bullying" e viene definito come un'oppressione psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona più potente nei confronti di un'altra più debole (Farrington, 1993).

Il bullismo è utilizzato per designare un insieme di comportamenti in cui qualcuno ripetutamente fa o dice cose per prevaricare, avere potere su un'altra persona o dominarla o danneggiarla.

Secondo Dan Olweus un individuo è oggetto di azioni di bullismo, cioè è prevaricato se è esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da uno o più compagni.

CARATTERISTICHE.

1. Intenzionalità.

il comportamento è messo in atto volontariamente: il bullo agisce con il preciso obiettivo di dominare l'altro e danneggiarlo. Gli attacchi sono frutto di una pianificazione cognitiva.

2. Asimmetria.

Presenza di disuguaglianza di forza e potere (fisico o psicologico) tra il bullo e la vittima, imputabile ad alcune componenti: età, forza fisica, sesso, abilità linguistiche, potere relazionale (es. n. amici).

3. Sistematicità.

Le prevaricazioni sono molteplici e reiterate nel tempo, tanto da fissare in modo statico i ruoli di bullo e vittima.

Nel bullismo c'è l'intenzione di fare del male e mancanza di compassione: il "persecutore" prova piacere nell'insultare, nel picchiare o nel cercare di dominare la "vittima"; continua anche quando è evidente che la vittima sta molto male ed è angosciata. In realtà in ogni storia di bullismo non c'è mai un vincitore e nemmeno un vinto: c'è solo un soggetto debole che se la prende con uno ancora più debole e approfitta dell'incompetenza e dell'analfabetismo emotivo che domina l'ambiente in cui entrambi vivono e si muove per affermare un potere fittizio. A volte il bullismo si manifesta quando un prevaricatore (il bullo) compie delle prepotenze nei confronti di una vittima, spesso più debole, in presenza di un gruppo di coetanei che accetta o incoraggia tali sopraffazioni.

Di solito il bullismo riguarda ragazzi e ragazze tra i 7/8 anni e i 14/18 anni.

Il bullismo può presentarsi sotto varie sfaccettature, può essere:

- **Verbale** quando la vittima viene continuamente presa in giro, provocata con espressioni offensive, insultata, minacciata; è più presente tra le ragazze;
- **Psicologico** quando il bullo agisce affinché la vittima sia ignorata o esclusa dal gruppo dei coetanei;
- **Fisico** quando la vittima subisce regolarmente percosse, furti o danneggiamenti di oggetti;
- **Indiretto** quando il bullo utilizza strumenti elettronici come computer o cellulare per molestare la vittima, oppure pettegolezzi, emarginazione dal gruppo, ecc.

Di solito i soprusi avvengono a scuola e intorno. Nelle scuole primarie, durante gli intervalli o le pause per il pranzo. Nella scuola secondaria, in tutti gli spazi all'aperto della scuola, nei corridori e nelle classi.

CARATTERISTICHE DEL BULLO.

Principali indicatori:

- prova piacere ad umiliare gli altri, non comprende i sentimenti altrui
- non accetta le regole o le figure che rappresentano le autorità
- tende ad imporre il proprio punto di vista
- ricorre spesso alla menzogna
- ritiene che l'aggressività sia la strategia più efficace per la soluzione dei conflitti

Il bullo si può mostrare:

- **dominante**(più forte fisicamente e psicologicamente, domina l'altro utilizzando la violenza con lo scopo di raggiungere l'autoaffermazione, quindi valorizza e legittima le relazioni gerarchiche)
- **proattivo**(pianifica e calcola il raggiungimento dei propri obiettivi e ha buone capacità comunicative)
- **reattivo** (ha un basso livello di tolleranza delle frustrazioni, è impulsivo).

I fattori di rischio individuali nel bullo nel breve termine si caratterizzano da

- basso rendimento scolastico
- disturbi della condotta per incapacità di rispettare le regole
- difficoltà relazionali

I fattori di rischio a lungo termine si caratterizzano:

- comportamenti devianti e antisociali (crimini, furti, vandalismi, abuso di droghe e alcol)
- violenze in famiglia

I fattori di rischio possono essere anche familiari e presentano le seguenti caratteristiche:

- stile educativo genitoriale troppo Permissivo
- stile educativo genitoriale Coercitivo
- sistema di regole familiari poco strutturato e caratterizzato da incoerenza
- in alcuni casi la violenza e l'aggressività sono una caratteristica dell'intero sistema familiare

CARATTERISTICHE DELLA VITTIMA.

La vittima da bullismo

- appare vulnerabile, è fisicamente più debole, particolarmente impacciata nei movimenti
- timido, sensibile
- ansioso e scarso senso di autoefficacia
- ha una ridotta assertività
- ha ridotte capacità sociali (ha difficoltà ad affermare se stessa nel gruppo dei coetanei, spesso si rapporta meglio agli adulti che ai coetanei)

Nella vittima ne derivano sintomi

- **Ansiosi** come alterazione del ritmo sonno veglia, incubi notturni, alterazioni dell'appetito, agitazione psicomotoria, tic, paure diffuse, evitamento dei contesti gruppal
- **Depressivi** come tristezza, apatia e disinteresse diffuso, affaticamento ed astenia con esplosioni di rabbia ingiustificata e isolamento
- **Somatici** come mal di testa, problemi gastrointestinali, dermatiti.

Strategie di prevenzione del bullismo.

Gli insegnanti sono tra gli adulti di riferimento più importanti per gli adolescenti, come adulti tra i ragazzi, sono educatori; fanno parte del gruppo classe, partecipano alle dinamiche del gruppo classe; sono ogni giorno conduttori di gruppo, anche se non sempre ne sono consapevoli; sono i primi adulti che possono riconoscere le prepotenze e intervenire con sanzioni eque e tempestive; con il loro comportamento legittimano o interrompono l'omertà del gruppo.

L'insegnante contro il bullismo deve:

- Cercare coesione con i colleghi e il dirigente
- Stabilire un clima di classe in cui sia possibile confrontarsi, gestire conflitti, risolvere problemi
- Curare la costruzione del gruppo sin dal principio
- Porre attenzione alle dinamiche tra gli allievi
- Interrompere le prepotenze che vede
- Restituire responsabilità ai ragazzi sul loro stare insieme
- Confrontarsi con il consiglio di classe, con il dirigente
- Chiedere la consulenza di esterni
- Attivare percorsi educativi da solo, con colleghi, con altre istituzioni attraverso schede di analisi delle dinamiche di gruppo, confronto attraverso racconti, filmati, articoli, laboratori espressivi
- Intervenire direttamente sulla situazione

È dalla scuola quindi che bisogna cominciare per fare prevenzione, per promuovere una cultura che veda nel diverso semplicemente un altro modo di essere, né migliore, né peggiore, soltanto altro.

È necessario valorizzare e promuovere i metodi e gli strumenti dell'intelligenza emotiva, in contrasto con la riduzionistica visione che pone il segreto del successo evolutivo nella performance.

È necessario responsabilizzare e cooperare con i genitori, incentivarli all'ascolto del figlio affinché possano prendere seriamente in considerazione i suoi sentimenti e le sue paure; aiutare a sostenere i figli ad esprimere le proprie idee in merito alla possibilità di cavarsela nelle situazioni problematiche.

È necessario promuovere l'autonomia dei bambini e dei ragazzi, evitando di gestire tutto in prima persona e a posto loro (a meno che non sia assolutamente necessario) perché questo può farli sentire inadeguati.

È necessario lavorare a scuola e a casa per costruire la fiducia e l'autostima dei bambini e dei ragazzi, non chiamarli mai con nomi svalutativi o umilianti e non permettere a nessuno di farlo.

Se la prepotenza è una presa in giro verbale si può aiutare l'allievo a imparare ad ignorarla, così che il bullo non ottenga nessuna soddisfazione dal suo comportamento. Insegnare a fare degli esercizi, per aiutarlo a prendere confidenza per es. con il modo di camminare passando davanti a testa alta, ecc.

Modalità di interventi.

- 1. Circle time** “ è un tempo specifico in cui sia i ragazzi che insegnanti stando seduti in cerchio, attraverso giochi, attività, discussioni, prendono consapevolezza di sé e degli altri, potenziando abilità come l'ascolto e la fiducia reciproca” (Francescato e coll, 1986). Dura da 30 minuti a 2 ore per una o più volte alla settimana.
- 2. L'operatore amico.** Si tratta di un allievo che ha il compito di supportare i compagni di classe nella quotidianità; viene scelto dai compagni, in collaborazione con gli insegnanti, in base alle caratteristiche personali e al desiderio di partecipare all'esperienza; è subordinato al ruolo dell'adulto che lo supervisiona; è un sostegno per i nuovi arrivati (aiuta i compagni seguendo la programmazione dei docenti); rappresenta la delineazione del ruolo di counsellor tra pari; può essere affiancato da un altro compagno in formazione come lui; riceve costantemente training di formazione dagli adulti docenti e/o esperti.
- 3. Peer education.** È una metodologia di intervento basata sulla condivisione di informazioni, atteggiamenti e comportamenti da parte di un gruppo di ragazzi che agiscono con un'intenzione educativa su un gruppo più ampio. I ragazzi scelti seguono un percorso di formazione che riguarda prevalentemente l'area dell'educazione alla salute, che potenzia lo scambio di informazioni sui comportamenti pericolosi (fumo, droghe, comportamenti sessuali a rischio). La peer education si attua coinvolgendo gli allievi delle scuole medie inferiori e superiori progettando non sulla classe ma sull'intera scuola, interventi relazionali focalizzati sull'ascolto e sulla trasmissione di informazioni.

2. CYBERBULLISMO.

È il termine che indica atti di vessazione, umiliazione, molestia, diffamazione, azioni aggressive indirette effettuati tramite mezzi elettronici come e-mail, la messaggistica istantanea, i social network, i blog, i telefoni cellulari, le App e/o i siti web.

Secondo Smith e altri, 2008, il bullismo elettronico è un atto aggressivo, intenzionale, condotto da un individuo o gruppo di individui attraverso varie forme di contatto elettronico, ripetuto nel tempo contro una vittima che non può difendersi. Il bullo può agire, ad esempio, pubblicando foto, video o informazioni private della vittima, spargendo maldicenze attraverso sms/mms con il cellulare o con la posta elettronica, oppure mettendo in atto minacce ripetute (dirette alla vittima) tramite il telefonino o gli strumenti elettronici.

CARATTERISTICHE DEL CYBERBULLISMO.

➤ ANONIMATO VIRTUALE.

Crea una disparità di potere tra bullo e vittima; facilita l'espressione di opinioni impopolari e contrarie al sentire comune (disinibizione); permette di sottrarsi alla legge e alle restrizioni previste dalla tutela dei diritti delle persone; riduce la capacità riflessiva sui propri valori comportamentali.

➤ ASSENZA DI RELAZIONI FACCIA A FACCIA.

Annulla l'interazione sociale mediata dal contatto visivo, dal tono della voce, ecc sfavorendo la percezione delle reazioni della vittima.

La depersonalizzazione implicita nell'uso delle nuove tecnologie e la distanza virtuale sono pericolose perché incrementano il "disimpegno morale" (Bandura, 1996) e riducono/annullano la capacità empatica nelle relazioni.

Secondo King, 2006 ciò che rende il cyberbullismo così pericoloso è che ognuno può praticarlo senza bisogno di confrontarsi con la vittima. Non c'è bisogno di essere forti ma semplicemente equipaggiati di telefono cellulare o di computer e del desiderio di terrorizzare.

➤ **ASSENZA DI LIMITI DI SPAZIO E DI TEMPO.**

Il cyberbullismo potenzialmente si consuma ovunque e in ogni istante.

Questo rende difficoltoso individuare luoghi e tempi in cui tali dinamiche relazionali avvengono, con la conseguenza che il fenomeno appare meno riconoscibile e di più difficile gestione.

➤ **RIPETITIVITÀ O REITERAZIONE DELL'AGGRESSIONE.**

Un solo episodio, divulgato a migliaia di spettatori, ad esempio la pubblicazione di un video su Youtube, può arrecare un potenziale danno alla vittima anche senza la sua ripetizione nel tempo; il video è sempre disponibile, può essere visto da migliaia di persone in tempi diversi.

Lo stesso contenuto offensivo divulgato da un bullo può essere diffuso a cascata tra i riceventi, eventualmente anche non implicati nella relazione bullo- vittima.

Non è quindi necessario, che l'atto offensivo venga ripetuto dallo stesso aggressore nel tempo. Una vasta platea di spettatori potrà comunque amplificare l'effetto dell'aggressione, con risultati devastanti per la vittima.

➤ **SQUILIBRIO DI POTERE.**

Nel bullismo tradizionale l'asimmetria di potere è data dallo squilibrio nella forza fisica tra bullo e vittima o da una supremazia numerica o psicologica nei confronti della vittima.

Nel bullismo elettronico anche una sola persona, nel chiuso della propria stanza e senza particolari doti fisiche, può compiere atti di bullismo su un numero illimitato di vittime con poche operazioni telematiche.

Forse, come suggeriscono Rauskukas e Stoltz (2007), la reale disparità di potere tra la vittima e il cyber-bullo deriva dall'anonimato dietro cui si cela l'aggressore e quindi dall'impotenza della vittima e dall'impossibilità di fermare le aggressioni.

Nel bullismo elettronico la responsabilità può essere estesa e condivisa anche da chi "semplicemente" visiona un video e decide di inoltrarlo ad altri, ride o rimane indifferente, in questo senso il ruolo del gruppo assume nel bullismo elettronico un'importanza ancora più evidente e delicata.

Lo spettatore che frequenta i siti e fruisce delle immagini, diventa uno “strumento” fondamentale per lo scopo del cyberbullo e assume un ruolo di responsabilità attiva nei confronti delle vittime anche se, paradossalmente, non le conosce affatto.

Per quali motivi agisce il cyberbullo?

Compie azioni di prepotenza per ottenere popolarità all'interno di un gruppo, per divertimento o semplicemente per noia.

Il fenomeno del cyberbullismo è scaturito negli ultimi anni da un utilizzo eccessivo di internet, da un accesso alla rete senza controllo da parte degli adulti e dalla partecipazione a gruppi online.

Anche la famiglia del bullo è una famiglia in difficoltà; in genere la realtà familiare di un ragazzo cyber bullo, così oppositivo e provocatorio alle regole sociali, si presenta essa stessa priva di regole definite.

Il giovane viene spesso lasciato in una sorta di autonomia estrema, di autosufficienza senza accudimento.

I genitori, anche di fronte all'emergenza evidenziata da persone esterne (insegnanti, educatori) tendono a sminuire il comportamento del proprio figlio e /o a nascondere il problema più che ad affrontarlo.

CARATTERISTICHE DELLA VITTIMA.

Chi è la vittima?

- È un soggetto più debole dei coetanei;
- È ansioso e insicuro;
- È sensibile, prudente, tranquillo, fragile, timoroso;
- Ha una bassa autostima;
- Tende ad isolarsi, incapace di difendersi e bisognoso di protezione
- Ha rendimento scolastico non brillante;
- È poco abile nello sport e nel gioco;
- Nega l'esistenza del problema, perché tende a colpevolizzarsi e per questo non riesce a confidarsi con nessuno.

La vittima può essere:

- Passiva: è un ragazzo tendenzialmente passivo che non sembra provocare in alcun modo le prepotenze subite: è un soggetto calmo, sensibile e contrario all'uso della violenza, e se maschio, più debole fisicamente rispetto alla media dei compagni
- Provocatrice: è un ragazzo che con il suo comportamento irrequieto, iper-reattivo e irritante, provoca gli attacchi subiti e spesso contrattacca le azioni dell'altro.

Le famiglie delle vittime sono molte coese, tanto da coinvolgere i figli nella loro vita interna. Ciò favorisce l'instaurarsi di un legame di stretta dipendenza dalla famiglia, con conseguente difficoltà sul versante dei rapporti con i pari. In questi contesti risulta spesso rilevante il ruolo iperprotettivo della madre, mentre è assente o poco coinvolta la figura del padre. Il risultato è che questi bambini hanno difficoltà nel gestire le relazioni sociali con gli altri e non riescono ad affrontare interazioni più complesse.

Alcuni tipi di cyberbullismo.

- Flaming: inviare messaggi insultanti per suscitare dispute online
- Cyberstalking: attuare atti di persecuzione attraverso l'invio ripetuto di minacce
- Denigrazione: pubblicare pettegolezzi o immagini imbarazzanti sulla vittima che la riguardano, con lo scopo di danneggiarne la reputazione e i rapporti sociali
- Sostituzione dell'identità: violare la password di una persona e, fingendosi lei, inviare per esempio messaggi malevoli ai contatti della vittima rovinando così sia la reputazione che le amicizie stesse della vittima
- Outing: rivelare informazioni personali e riservate riguardanti una persona
- Trickery: spingere una persona, attraverso l'inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete
- Esclusione: escludere intenzionalmente una vittima da un gruppo online

Nel cyberbullismo l'assenza di un contatto reale tra il bullo e la vittima potrebbe facilitare la deumanizzazione che consiste nell'attribuire alle vittime un'assenza di sentimenti umani che frena il nascere e lo svilupparsi del senso di colpa di fronte alla loro sofferenza.

Le conseguenze del cyberbullismo.

Le conseguenze del cyberbullismo si manifestano nella vita reale delle vittime con cambi di umore improvvisi, disturbi emotivi, problemi di salute fisica, dolori addominali e disturbi del sonno, nervosismo, ansia, si chiudono in se stesse e non comunicano con il resto del mondo. Cadono in una specie di depressione e la loro autostima e sicurezza cala. Nei casi più disperati decidono di togliersi la vita.

Legislazione e cyberbullismo.

Art. 582 Codice Penale LESIONE PERSONALE.

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale [c.p.583], dalla quale deriva una malattia nel corpo e nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni [c. p. 585] (1). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa [c. p. 120,124,365;c.p.p.336] (2) (3).

Art. 594 Codice Penale INGIURIA.

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona [c.p. 278,297,298,341,342,343] presente è punito [c.p.598] con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (1). Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica (2), o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 (3) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate [c.p.64] qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (4) (5).

Art. 595 Codice Penale DIFFAMAZIONE.

Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c. p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032 (1) (2). Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516 (6). Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate [c.p. 29,64] (7) (8).

Art. 612 Codice Penale MINACCIA.

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [c.p.120; c.p.p. 336], con la multa fino a euro 516(1). Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d'ufficio (3).

Art. 612 bis Codice Penale ATTI PERSECUTORI.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio (1) (2).

Art. 660 Codice Penale MOLESTIA O DISTURBO DELLA PERSONA.

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a € 516.

Strategie di intervento da attuare nella scuola.

La scuola ha un ruolo importante nella prevenzione e nell'interpretazione dei segnali di disagio: parole d'ordine sono attenzione ed entusiasmo, rivolte alla crescita emotiva e non soltanto cognitiva degli allievi.

La presenza dell'istituzione scolastica deve consentire ai ragazzi di avere una valida alternativa alle comunità virtuali autoreferenziate che spesso escludono, se non laddove vedono come veri e propri antagonisti, le comunità degli adulti o dei genitori.

Gli insegnanti dovranno:

- Cercare di sviluppare nei ragazzi una consapevolezza sul fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, potenziando le abilità sociali, con particolare attenzione alla consapevolezza emotiva e all'empatia (alfabetizzazione emozionale).
- Promuovere il supporto tra pari anche attraverso percorsi mirati alla consapevolezza dei messaggi verbali e soprattutto non verbali, che si trasmettono agli altri nella comunicazione quotidiana.

All'interno della scuola bisognerà costruire una rete di operatori, individuando un referente e un team di supporto; occuparsi della formazione dei docenti, dei genitori e dei ragazzi sui rischi del cyberbullismo, sui temi della legalità e della gestione delle relazioni e dei conflitti; adattare il regolamento scolastico che definisce chiare regole sull'utilizzo di cellulari a scuola; somministrare questionari rivolti agli alunni per monitorare l'andamento dei comportamenti di cyber bullismo; collegarsi ai servizi del territorio (in particolare forze dell'ordine, servizi di mediazione dei conflitti, centri antidiscriminazione e antiviolenza).

In caso di episodi di cyberbullismo gli educatori dovranno conservare e segnalare (alle Forze dell'ordine) i comportamenti cyber bullistici (video, messaggi offensivi di cui si viene a conoscenza); contattare il server provider (se il materiale postato viola i termini e le condizioni d'uso può essere rimosso); confiscare il telefono che contiene il materiale offensivo e chiedere agli studenti (attraverso ascolti individuali) di indicare a chi e dove lo hanno spedito; contattare la Polizia se si ritiene che il materiale offensivo sia illegale (ad esempio, video pornografici), cancellare il materiale offensivo dal telefonino dopo avere provveduto a farne una copia.

I genitori dovranno osservare il comportamento dei ragazzi dopo la navigazione in internet o l'uso del telefonino (stati ansiosi, depressivi, ecc). Aiutare i ragazzi a riflettere sul fatto che anche se non vedono la reazione delle persone a cui inviano i messaggi o video, esse possono soffrire. Bisogna educare i ragazzi ad utilizzare il dialogo con loro e con i compagni di classe quando nascono conflitti. Bisogna controllare e monitorare le amicizie e i siti frequentati dal figlio, condividendo con lui le motivazioni di tale controllo.

Bisogna indirizzare i ragazzi verso le frequentazioni offline, verso la pratica di attività sportive o ludiche che aggregano. Nei casi di persecuzione online è infatti la dimensione della socialità a risentirne. Le vittime frequentemente sviluppano un'autostima bassa, depressione, ansia, paure, problemi di rendimento scolastico ed interrompono per tali motivi la frequentazione della scuola o del gruppo di amici.

I genitori devono fare attenzione quando il proprio figlio si rifiuta di parlare di ciò che fa online; utilizza internet fino a tarda notte; fa un uso eccessivo di internet; ha un calo dei voti scolastici; è turbato dopo aver utilizzato internet.

Regole fondamentali da applicare in rete.

Non dare informazioni personali, come nome, indirizzo, numero di telefono, età, nome e località della scuola o nome degli amici a chi non si conosce personalmente o a chi si conosce sul web.

Non condividere le proprie password, neanche con gli amici. Comunicarle solo ai propri genitori o agli adulti di riferimento.

Non accettare gli incontri di persona con qualcuno conosciuto online.

Non rispondere a un messaggio che faccia sentire confusi o a disagio. Meglio ignorare il mittente, terminare la comunicazione e riferire quanto accaduto a un adulto.

Non usare un linguaggio offensivo o mandare messaggi volgari online.

In caso di episodi di cyber bullismo è fondamentale:

- Non rispondere a e-mail o sms molesti e offensivi
- Non rispondere a chi insulta o prende in giro
- Non rispondere a chi offende nelle chat o esclude da una chat
- Salvare i messaggi offensivi che si ricevono (sms, mms, e-mail), prendendo nota del giorno e dell'ora in cui il messaggio è arrivato
- Ricordare che spesso sui social network, in caso di contenuti offensivi è possibile inviare una segnalazione
- Cambiare il proprio nickname
- Cambiare il proprio numero di cellulare e comunicarlo solo agli amici
- Utilizzare filtri per bloccare le e-mail moleste
- Contattare la polizia in caso di minacce fisiche o sessuali.

Il Miur ha lanciato nel 2016 la campagna “**Un Nodo Blu - Le scuole unite contro il bullismo**”.

¹Gli studenti, gli istituti scolastici e tutti i partner che aderiscono all’iniziativa, condivideranno e rilanceranno attraverso i loro canali di comunicazione il Nodo Blu, simbolo della lotta nazionale delle scuole italiane contro il bullismo.

Parolacce, offese e “prese in giro”, ma anche minacce, molestie e diffusione senza consenso di dati personali: sono queste alcune delle attività più diffuse in Rete e non, a danno degli adolescenti.

Il 7 febbraio è la Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo e molte sono le iniziative organizzate dalle scuole e dalle istituzioni per sensibilizzare sull’argomento.

I ragazzi tra i 13 e 18 anni sono quelli potenzialmente più esposti a atti di bullismo, molti perpetrati attraverso il web e i social network. In particolare 7 adolescenti su 10, secondo una ricerca realizzata dal Consorzio Miur Generazioni connesse- frequentano i social network già a meno di 14 anni. E sempre circa 7 su 10 almeno una volta si sono imbattuti in un profilo falso. Il 25% di loro riconosce di non essersi mai preoccupato della privacy dei propri dati online e il 29% dichiara di interessarsene solo saltuariamente. Sempre secondo la ricerca un solo ragazzo su 16 risulta non essere “connesso” e 8 adolescenti su 10 utilizzano la chat con la famiglia, o almeno con uno dei genitori. Le relazioni sociali di quasi tutti i ragazzi passano ormai per gli strumenti digitali trasformandone profondamente le dinamiche, anche all’interno dei rapporti familiari.

Così WhatsApp per quasi 1 studente su 2 (il 44,2%) è utile per tenersi informati per le diverse comunicazioni di servizio e il 14,6% lo usa soprattutto per scambiarsi informazioni a distanza. Mentre per il 22,4% è comunque una fonte di incomunicabilità. Al tempo stesso la tecnologia risulta essere ingombrante: la metà degli adolescenti (il 50,4%), un po’ a sorpresa, lascia a casa lo smartphone quando è insieme ai genitori, ai fratelli e, più in generale, ai familiari. Inoltre, quasi 4 giovani su 10 (il 38,5%), ammettono di non conoscere personalmente almeno la metà degli amici o dei “ follower” che hanno sui Social.

¹ - www.rainew.it/7-febbraio-giornata-nazionale-contro-bullismo-e-cyberbullismo

Il 7 febbraio 2019 prende il via la Campagna di comunicazione istituzionale “Stop Cyberbullismo” con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini, ed in particolar modo le famiglie con figli adolescenti, sul tema del *cyberbullismo*, offrendo ai genitori specifici strumenti per affrontare situazioni critiche in cui i propri figli sono vittime delle varie forme di bullismo o *cyberbulli*. La Campagna è stata realizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia, con la collaborazione, scientifica e tecnica, dell’Istituto degli Innocenti di Firenze e presentata in anteprima nazionale il 5 Febbraio 2019, presso il Centro congressi MiCo a Milano, durante l’edizione italiana del Safer Internet Day (SID): la giornata mondiale per la sicurezza in rete, istituita e promossa dalla Commissione europea.

La Campagna dal titolo "Stop Cyberbullismo" si identifica attraverso un logo che rappresenta una mano all'interno di una "@" con chiaro riferimento al mondo della comunicazione digitale. I materiali di comunicazione che la Campagna prevede di diffondere sono il video-spot istituzionale ed un toolkit per i genitori.

Il toolkit per i genitori è un opuscolo interattivo – pensato per essere utilizzato solo nella sua versione digitale – estremamente pratico, che ha l’obiettivo di aiutare i genitori nel sostenere e guidare i propri figli nel caso siano vittime o cyberbulli.

La Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Filomena Albano, durante un’audizione alla Camera ha ribadito “l’importanza dell’alleanza tra scuola e famiglia, come strumento di condivisione di valori e proposte. Di fronte a un fenomeno tanto complesso come quello del cyberbullismo, infatti è indispensabile promuovere percorsi di educazione alla consapevolezza digitale all’interno degli istituti scolastici e aiutare le famiglie ad acquisire gli strumenti necessari a identificare tempestivamente segnali di sofferenza. Occorre inoltre, recuperare figure genitoriali più presenti nella vita dei figli, anche investendo in interventi che permettano di conciliare la vita lavorativa con quella familiare. Rispetto poi alle azioni da intraprendere, la Garante ha sottolineato come risulti urgente convocare il tavolo tecnico previsto dalla legge 71 del 2017, che ha la funzione di redigere il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, di realizzare un sistema di raccolta dati e di monitorare l’evoluzione del fenomeno.

LEGGE 29 Maggio 2017 n.71

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

Art.1 Finalità e definizioni

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge, per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per "gestore del sito internet" si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.270, che, sulla rete internet, cura la gestione dei contenuti di un sito in cui possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.

Art .2 Tutela della dignità del minore.

1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore abbia subito taluno degli atti di cui all'art.1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'art 1 , comma 2, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform resource locator), non integrino le fattispecie previste dalla rt.167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi degli art 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Art. 3 Piano di azione integrato.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del ministero della Giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui agli articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'art 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.
5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2017, 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico.

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia-Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera 1) del comma 7 dell'art 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, includono per il triennio 2017-2019: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le prefetture- Uffici territoriali del Governo,

gli enti locali, i servizi territoriali, le Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione. I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.

5. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'art 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
6. I servizi territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge, promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

Art 5. Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti a attivare adeguate azioni di carattere educativo.
2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Art. 6. Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48

1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo. La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzi della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali» della missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7. Ammonimento.

1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 2017

Mattarella

Gentiloni Severi, Presidente del Consiglio dei ministri.

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

Bibliografia.

- BARONE Lucio, Corso di Formazione Fad S.O.S.4 per Assistenti sociali, 2018
- D.Olweus, *Bullismo a scuola. Bambini oppressi, bambini che opprimono*, Giunti Editore 2001
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo, Miur Ottobre 2017
- MAMELI Cinzia, MARINI Franco, *Bullismo e adolescenza*, Carocci, 2004

Sitografia.

- www.politichefamiglia.it/it/notizie/notizie/notizie/stop-cyberbullismo-campagna-di-comunicazione-istituzionale/ 13/02/2019 ore 14.58
- www.rainew.it/dl/rainew/media/7-febbraio-giornata-nazionale-contro-bullismo-e-cyberbullismo 13/02/2018 ore 15.00
- <http://www.miur.gov.it/campagne> 13/02/2018 ore 15.15
- www.didatticapersuasiva.com 13/02/2018 ore 15.30